



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 117, della citata legge, come modificato dall'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, riconosce, a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% (quaranta per cento) del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;

VISTI i successivi commi 118, 119, 120 e 121 del medesimo articolo, che definiscono le caratteristiche del predetto credito d'imposta, stabilendo, in particolare:

a) al comma 118, la tipologia di spese ammissibili al credito d'imposta;

b) al comma 119, che il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 6.000 (seimila/00), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

c) al comma 120, che il credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) al comma 121, che il medesimo credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 122, della citata legge, che dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto



del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 123 della legge n. 178 del 2020, come modificato dal richiamato articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 228 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis';

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento relativo al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, demandando la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di agevolazione ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 novembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2022 n. 286, che, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del citato decreto interministeriale 1° luglio 2022, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione, lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione e l'elenco degli oneri informativi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022, al n. 97;



CONSIDERATO che, nell'arco temporale di apertura dello sportello agevolativo, sono pervenute al Ministero n. 96 domande di accesso al contributo di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 17, per un importo complessivamente richiesto di 224.957,95 euro;

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria disponibile per l'intervento è sufficiente a soddisfare le richieste di agevolazione riferita complessivamente a tutte le istanze ammissibili e che, pertanto, non si rende necessario applicare il meccanismo di riparto di cui all'articolo 9 del citato decreto interministeriale 1° luglio 2022;

CONSIDERATO che, tenuto conto dell'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto, sono rispettati i limiti di spesa annuale disposti dal comma 119 del sopra menzionato articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 17,

DECRETA

Art. 1.

1. È riportato, nell'allegato 1 al presente decreto, l'elenco dei lavoratori autonomi per i quali le verifiche previste all'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 1° luglio 2022 si sono concluse con esito positivo e che risultano, pertanto, ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per detti soggetti, con il presente decreto, è disposta la concessione delle agevolazioni. Nell'elenco di cui all'allegato 1 è riportato, per ciascun soggetto ammesso, l'importo dell'agevolazione concessa, il codice "CUP" e il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

2. È approvato, altresì, l'elenco di cui all'allegato 2 dei lavoratori dipendenti ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per ciascuno dei predetti soggetti beneficiari, aventi CUP B55C23000270008, nel predetto allegato, è riportato l'importo dell'agevolazione concessa.

3. Le agevolazioni riconosciute a ciascuno dei soggetti beneficiari di cui ai commi 1 e 2 sono fruite con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 1° luglio 2022, seguendo le istruzioni fornite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

1. Nell'allegato 3 al presente decreto, è riportato l'elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento degli approfondimenti istruttori in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell'aiuto sull'RNA. Per tali soggetti, la concessione delle agevolazioni è disposta, nel caso di positivo esito delle predette verifiche, con successivo provvedimento.



Art. 3.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Con la predetta modalità e attraverso una trasmissione a mezzo PEC, è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino